

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO RESPONSABILE AREA TRIBUTI
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <u>01.03.2019</u>	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO: Finanziario
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <u>01.03.2019</u>	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Vice-Segretario Generale
 MARIA VELIA PETRAGLIA



Il Commissario Straordinario
 ROSA MARIA FALASCA



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 4 MAR, 2019

IL SEGRETARIO
 Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data - 4 MAR, 2019

ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 4 MAR, 2019

IL SEGRETARIO
 dr. Andrea D'Amore




COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N° 6 DEL 01.03.2019

Oggetto: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria – Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di MARZO, alle ore 15 nella Casa Comunale la Dott.ssa Rosa Maria FALASCA nominata Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum con Decreto del Presidente della Repubblica in data del 22 gennaio 2019 con i poteri del Consiglio Comunale.

Con la presenza del Vice-Segretario Generale Dott.ssa Maria Velia Petraglia, di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con atto di C.C. n. 43 del 14/06/2011 è stato approvato il Regolamento per la concessione di dilazione e/o rateizzazioni di pagamento dei tributi comunali;

che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 stabilisce la possibilità per i comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.488, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

che con proprio decreto del 25/1/2019 il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito dal 28/02/2019 al 31/3/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, (G.U. n. 28 del 2/2/2019).

Vista la delibera di C.C. n 6 del 30/1/2014 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Modifiche”;

Vista la delibera di C.C. n 10 del 28/01/2015 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Proroga termini”;

Vista la delibera di C.C. n 28 del 13/05/2016 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Proroga termini”;

Vista la delibera di C.C. n 63 del 12/07/2016 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Proroga termini. Riapprovazione per conferma”;

Vista la delibera di C.C. n 11 del 20/04/2017 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Proroga termini”;

Vista per ultima la delibera di C.C. n 17 del 26/03/2018 “ Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento dei tributi comunali – Proroga termini”;

Considerato che questo Ente è interessato all'adozione di una aggiornata normativa sulle rateazioni, finalizzata ad una più equa ripartizione nel tempo delle pendenze tributarie, aventi un impatto rilevante sulla riscossione dei residui attivi.

Ritenuto necessario intervenire in materia, con la emanazione di un nuovo regolamento atto a disciplinare il rateizzo dei debiti tributari dei contribuenti, al fine di diminuire i tempi di pagamento ed assicurare maggiori garanzie per il recupero delle somme iscritte in bilancio;

Considerato, in ogni caso, il particolare disagio economico in cui versano i cittadini del comune in seguito :

- a) della emissione degli atti conseguenti l'attività svolta dalla SO.G.E.T spa, affidataria del servizio della riscossione coattiva e dell'accertamento sul territorio dei cespiti tributari, con particolare riferimento alle richieste di accertamento con adesione in fase di definizione;
- b) del particolare momento di congiuntura economica in cui versa il paese;
- c) del verificarsi di notevole esposizione economica per i contribuenti che in molti casi, senza un intervento di rateazione non avrebbero la possibilità di assolvere al pagamento al debito maturato;
- d) del contemporaneo verificarsi del pagamento delle tasse dell'esercizio in corso e di quello 2018 appena trascorso nonché degli arretrati dovuti a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva;
- e) del verificarsi di eventi calamitosi in base ai quali molte famiglie dedite all'agricoltura, si trovano in una situazione economica tale da non consentire il pagamento dei debiti prima della ripresa conseguente i raccolti estivi.

Al fine di consentire ai contribuenti di poter assolvere contemporaneamente, nelle more di un maggior rateizzo, al pagamento delle annualità correnti che nel contempo matureranno;

Considerato che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili;

DELIBERA

- 1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) **Di approvare, come approva**, l'allegato regolamento per la concessione delle dilazioni e/o rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria, composto da dieci articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Di rendere esecutiva** la presente deliberazione;
- 4) **Di demandare** il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°06 del 01.03.2019

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Domanda di concessione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 – Norme in contrasto

Art. 10 – Entrata in vigore



Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti scaduti di natura tributaria ed extratributaria in genere:

- Siano essi derivati da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli di riscossione coattiva.
- Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
- Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi appresso specificati.

La situazione di «temporanea obiettiva difficoltà» – alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione – è quella in cui si trova il contribuente che è “nell'impossibilità di pagare il debito in unica soluzione” e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società):

- difficoltà economica dovuta dalla recente perdita del posto di lavoro;
- difficoltà economica dovuta alla collocazione in cassa integrazione ;
- rate di mutuo prima casa;
- altre rateizzazioni da pagare;
- rate di prestiti personali con banche o finanziarie, stipulati prima di accedere alla rateizzazione ;
- altri debiti che gravano sull'utente (sentenze o decreti ingiuntivi aventi caratteri esecutivi);
- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In ogni caso, la scadenza di ogni rata, dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure



di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di tre rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, e senza ulteriore comunicazione, il residuo importo sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni, con esclusione, in ogni caso, di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate e di importi già dilazionati o sospesi;

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

5. In ogni caso la rateazione non potrà essere riferita ad atti riguardanti l'esercizio finanziario corrente e pagamenti per annualità in corso.

6. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo e/o dell'entrata cui si riferisce la rateizzazione.

Art. 4

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. Le istanze di rateazione devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante pagamento di almeno il 10 %, quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di rateazione.

2. La rateizzazione del debito residuo, al netto dell'acconto di cui sopra, sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

da euro	ad euro	n° max di rate	polizza
301,00	3.000,00	12	
3.001,00	6.000,00	18	
6.001,00	10.000,00	24	
10.001,00	15.000,00	30	
15.001,00	20.000,00	36	
20.001,00	40.000,00	42	
40.001,00	60.000,00	48	con polizza
60.001,00	90.000,00	54	con polizza
90.001,00	in poi	60	con polizza

L'importo minimo della rata in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 100,00.

L'ufficio fino a € 300,00, discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti, solo per debitori ultrasessantacinquenni e/o percettori di pensioni sociali e/o di invalidità, può valutare le condizioni di rateizzazione in deroga alla presente disciplina.

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

4. Le rateizzazioni di importi superiori ad euro 40.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussoria bancaria, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi e spese accessorie, ed avente scadenza per l'intero periodo aumentato di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

5. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1597, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

7. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo versamento su conti correnti postali o bancari accessi ed attivi all'atto della presentazione dell'istanza e/o come indicato sul provvedimento di rateizzo a seconda del tributo di riferimento.

Art. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi, o competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede il rateizzo, di questo Ente.

La domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio, dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
- d. l'indicazione dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui al comma 1 dell'art 4 con allegata copia dello stesso;
- e. copia del documento di riconoscimento del richiedente.

La domanda può essere consegnata direttamente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con allegata copia del documento di riconoscimento.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora ritenuta utile al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, di richiedere documentazione ad integrazione consistente anche :

- per le persone fisiche, dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile;
- per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali, copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale + conto economico), per le s.r.l e le S.p.A ricevuta di avvenuta presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta e presentata all'ufficio richiedente, entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

In ogni caso, il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.



Art. 7
PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge n.445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.403/98.

Art. 8
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie presso l'ufficio nel qual caso il contribuente firmerà per avvenuto ritiro.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrata dal Funzionario responsabile al Concessionario della riscossione.

In caso di rateazione di somme già iscritte a ruolo, il contribuente con la prima rata, è tenuto a pagare, sia gli interessi di mora che il compenso a suo carico spettante al Concessionario.

Art. 9
NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art.19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme , contenute in altri provvedimenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di entrate tributarie ed extratributarie arretrate. Le rateazioni già concesse, o per le quali sono state già inoltrate le richieste al momento di entrata in vigore del presente, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.





PROVINCIA DI SALERNO

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 152 del 27/02/2019 -

**Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

- 1. Modifiche al regolamento per l'Imposta di soggiorno;**
- 2. Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria.**

Oggi 27 febbraio 2019, alle ore 10.00, si è riunito presso lo studio del Presidente, Dr. Raffaele Vacca, il Collegio dei Revisori, con la presenza anche dei componenti Dott. Alessandro Filippone e Dott. Ignazio Masulli


Il Collegio,

- ricevute le proposte di delibera per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267/2000;
- visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME

parere favorevole alle proposte di modifica al regolamento per l'imposta di soggiorno e alla proposta di regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Raffaele Vacca 

Dott. Ignazio Masulli 

Dott. Alessandro Filippone 